



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Fallimentare

CONCORDATO PREVENTIVO N. 5 /2020

CONCORDATO PREVENTIVO “OROBIANCO SRL”

Commissario Giudiziale; Dott. Rossana Michielli / Liquidatore Giudiziale; Dott. Davide Moroni

Nota del 18/07/2023

Oggetto; archiviazione atti della procedura / deposito somme creditori irreperibili

Il Giudice Delegato,

Visti gli atti della procedura di concordato preventivo omologato con provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio in data 21.4.2021,

Rilevato che la proposta ed il piano prevedevano la soddisfazione del ceto creditorio, nella seguente misura,

* pagamento integrale dei crediti prededucibili e di tutti i creditori privilegiati

* pagamento nella misura del 28 % dei creditori chirografari (unica classe)

Rilevato che alla scadenza indicata la proposta concordataria è stata integralmente adempiuta nei termini indicati ed anzi con la soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale superiore del 32,47 % ,

Ritenuto che gli incombeni previsti dal piano e dalla proposta debbano pertanto ritenersi integralmente eseguiti da parte degli organi della procedura, non essendo ipotizzabile alcuna ulteriore attività da parte degli stessi organi,

DISPONE

l'archiviazione degli atti.

Rilevato che il provvedimento di omologazione nulla ha disposto in ordine alle modalità di deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 180 c.VI L.Fall. ,

Rilevato che risultano tuttora nella disponibilità della procedura le somme destinate alla soddisfazione di creditori irreperibili,

Rilevato che tali somme non potranno essere destinate, al Fondo Unico Giustizia ai sensi del D.L. n. 143/2008 neppure una volta trascorso il termine di anni cinque dalla data di estinzione del procedimento,

Rilevato che le somme destinate all'adempimento della proposta concordataria costituiscono, di fatto, adempimento di un'obbligazione pecuniaria del debitore seppure "veicolata" nell'ambito di una procedura concorsuale,

Considerato pertanto che tali somme non possono essere ricondotte, neppure in via di interpretazione analogica o estensiva, alle fattispecie previste dall'art. 2 comma 2 del medesimo decreto,

Rilevato che appare opportuno mantenere il deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili per un periodo di anni dieci dal riconoscimento del credito così come effettuato dal debitore ammesso al concordato, riconoscimento coincidente con il deposito della domanda di concordato preventivo a cui risultava allegato l'elenco dei debitori (31.1.2020) ,

DISPONE

che le somme in oggetto vengano depositate presso il conto corrente della procedura aperto presso UNICREDIT con bonifico bancario

Beneficiario **Tribunale di Busto Arsizio**

IBAN IT 71Z0200822800000104651900

Descrizione **POSIZIONE(spazio)202000000500001(spazio)creditori irreperibili**

Il Liquidatore provvederà a depositare in cancelleria esclusivamente l'elenco analitico dei creditori irreperibili con le somme spettanti ai singoli creditori.

Le somme rimarranno depositate sul predetto conto corrente sino alla data del 31.1.2030.

Alla scadenza di detto termine le somme non reclamate dai creditori rimasti irreperibili verranno utilizzate per effettuare un ulteriore riparto a favore dei creditori, trattandosi di concordato per *cessio bonorum* con integrale destinazione del patrimonio della debitrice alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

MANDA al Liquidatore per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

Busto Arsizio , il 19/07/2023

Il Giudice Delegato

Dott. Marco Lualdi